



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Web: www.aspag.it e-mail:

servizio.tecnico@aspag.it

PEC: servizio.tecnico@pec.aspag.it

CONTRATTO ACCORDO QUADRO (art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 05.02.2026)

OGGETTO: ACCORDO QUADRO N.5, BIENNIO 2026-2027-2028, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITÀ DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO - PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA; PRESIDIO OSPEDALIERO "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTÌ ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI: PALMA DI MONTECHIARO; NARO; LICATA; CAMPOBELLO DI LICATA; RAVANUSA; CAMASTRA; CANICATTÌ; RACALMUTO; GROTTI; CASTROFILIPPO.
CUP: C81B25000440002 - CIG: BAAE733361.

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO con sede Legale in Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848, con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 05.02.2026 ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., da esperire attraverso il Sistema Informativo Telematico Acquisti in rete, per l'affidamento mediante l'Istituto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, dei lavori in oggetto, articolato in unico lotto.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in oggetto all'Operatore Economico _____, per l'importo netto contrattuale complessivo di € _____ al netto del ribasso d'asta del ____% oltre IVA, alle condizioni indicate nel presente contratto, nell'offerta di codesta ditta e negli atti di gara.

Premesso quanto sopra e considerato quanto segue:

- che l'Operatore Economico aggiudicatario, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi

dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii. ha prodotto cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ della _____ emessa in data _____ per somma garantita di € _____;

- che l'Operatore Economico aggiudicatario, a garanzia di eventuali danni causati all'Amministrazione appaltante, a ovvero a terzi o cose di terzi, così come precisato all'art. 18 del CSA, ha prodotto polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione

n. _____ della _____ emessa in data _____;

- che dal Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC), con validità al _____, risulta la regolarità contributiva;

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti, giusta verbale del _____ che si allega;

- che sono trascorsi i 32 giorni dall'ultima comunicazione effettuata con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. . Preso Atto, pertanto, che i controlli effettuati ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 e ss. mm. e ii. hanno avuto esito positivo e, conseguentemente, l'aggiudicazione definitiva di cui alla deliberazione _____ del _____ è da ritenersi efficace.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ (____/____/____), con la presente scrittura privata, firmata digitalmente, da far valere ad ogni effetto di legge, le parti:

1. Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo, che interviene in nome e per conto dell'ASP di Agrigento avente sede legale in Viale della Vittoria, 321 Partita IVA: 02570830848 – giusta delega a contrarre di cui alla nota prot. n. 2702 del 07/01/2021 e registrata al n. 11 del 07/01/2021 del Registro Deleghe del Commissario Straordinario dell'ASP di Agrigento di seguito denominato "Committente";
2. Il Sig _____, nato a _____ (____) il ____/____/____, residente in _____ (____), Via _____, C. F.: _____, che interviene nella sua qualità di _____ dell'Operatore economico _____, con sede legale a _____ (____), Via _____, Partita IVA _____, di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore".

con la firma della presente scrittura privata, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - GENERALITÀ

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento dà e concede alla sopra nominata Impresa, rappresentata dal Signor _____, che accetta, l'appalto relativo all' ACCORDO QUADRO N.5, BIENNIO 2026-2027-2028, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITÀ DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO - PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA; PRESIDIO OSPEDALIERO "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI: PALMA DI

MONTECHIARO; NARO; LICATA; CAMPOBELLO DI LICATA; RAVANUSA; CAMASTRA;
CANICATTI; RACALMUTO; GROTTI; CASTROFILIPPO-
CUP: _____ - CIG: _____

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Affidataria formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto, in conformità agli allegati al presente contratto.

L'affidataria si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, che di volta in volta verranno richieste con appositi contratti applicativi secondo la tipologia elencate nell'Elenco Prezzi, parte integrante del presente contratto, che verranno di volta in volta individuate dalla Stazione Appaltante e che saranno disciplinate con specifici contratti applicativi.

L'importo di ciascun intervento sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nel contratto applicativo e pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

Il numero e l'esatta localizzazione degli interventi non risulta predeterminato a priori, ma verrà stabilito nella fase esecutiva del presente Accordo Quadro, secondo la tempistica e le necessità individuate dalla stazione appaltante, sulla base degli specifici contratti applicativi.

Conseguentemente, si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Stazione Appaltante, ai sensi del presente accordo quadro entro il periodo di validità e il tetto di spesa previsti.

L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tramite la Direzione Lavori, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro.

Le tipologie di opere da eseguirsi, che formano oggetto del presente Accordo quadro, sono descritte all'art. 2 del CSA, a cui si rinvia.

ART.3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata presumibile di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto e potrà terminare anche prima del termine suindicato, in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato al successivo art.4

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi

o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo, fatta salva l'ipotesi in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per l'intero importo presunto, ed in tale ipotesi è facoltà della stessa Stazione appaltante commissionare l'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro ed è facoltà dell'amministrazione emettere contratti applicativi, nella formula del modulo d'ordine, dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo nella forma del modulo d'ordine.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Qualora la Stazione Appaltante, nell'ambito della durata del presente accordo quadro, non emetta contratti applicativi sino alla concorrenza complessiva del presente accordo, nulla avrà a pretendere l'appaltatore per riconoscimento di qualsivoglia altra rivendicazione inerente il presente appalto.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il corrispettivo massimo per i lavori compresi nel presente accordo quadro, ammonta per l'intero periodo di anni due ad Euro € 592.000,00 oltre IVA.
2. Detto importo è così composto:
 - a. **euro 446.960,00** importo complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per i piani di sicurezza e del costo della manodopera
 - b. euro 130.240,00 importo presunto stimato per costo della manodopera.
 - c. **euro 14.800,00** importo presunto stimato degli oneri per i piani di sicurezza relativi a tali interventi.
3. Le opere da eseguirsi, così come descritte nel CSA, appartengono alle seguenti categorie

Lavorazioni	Categ.	Importo (€)	%	Qualificaz. obbligatoria (Si/No)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente	Subappaltab
Edifici civili e industriali	OG 1	592.000,00	100,0%	SI	P	Nei limiti del 50%
Totale		592.000,00	100,0%			

Le ulteriori lavorazioni relativi ad infissi (OS6) ed ad impianti (OG11) sono da ritenersi inferiori al 10% e, quindi non scorporabili. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi

come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

4. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
5. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.

Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro verranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta, ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo.

Per quanto concerne l'applicazione dei prezzi contrattuali, le clausole di revisione dei prezzi, si rimanda esplicitamente a quanto disciplinato nel Capitolato Speciale di Appalto;

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

ART. 5 - CONTRATTI APPLICATIVI

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento e firma da parte dell'Appaltatore.

Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d'ordine conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
- c. le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
- d. il luogo interessato dagli interventi;
- e. l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- f. il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
- g. i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- h. i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell'Accordo Quadro.
- i. il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- j. i documenti previsti per la sicurezza (POS, PSC, ecc.);

k. tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste dal CSA;

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle, ovvero a modificarle, senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente Accordo Quadro .

L'esecutore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto, fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente accordo quadro e nei conseguenti eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ART. 6 - RESPONSABILE DELL'ACCORDO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di accordo quadro il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento le generalità del "Responsabile dell'accordo" e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il "Responsabile dell'accordo" rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la direzione lavori le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente accordo.

ART.7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:
 1. Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici vigente, Prezzario DEI II° semestre 2025 ed elenco prezzi;
 2. Si allegano al presente atto per farne parte integrante:
 - 2.1 Capitolato speciale di appalto.
 - 2.2 Cauzione definitiva.
 - 2.3 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
 - 2.4 DUVRI.
 - 2.5 Verbale di verifica dei requisiti ex. art. 94, 95 e 100 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., come stabilito dall'art.99 del D.Lgs. 36/2023 .
 - 2.6 Informativa sul trattamento dei dati personali Allegato "A".
 - 2.7 Consenso sul trattamento dei dati personali Allegato "B".

ART.8 - RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori stabilito dal singolo Contratto applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'importo finale del singolo lavoro ordinato.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo;
- b. nella ripresa del lavoro seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei Lavori;
- c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori, relativamente alla certificazione degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attività degli immobili oggetto d'intervento.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dal capitolato speciale di appalto, dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto.

ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (Patto di integrità negli affidamenti - attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.) e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento, ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di Accordo Quadro.

ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

La contabilizzazione dei lavori avverrà a misura per quanto riguarda la rata minima di rimanda ai successivi contratti applicativi

ART. 12 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, deve indicare un numero di conto corrente dedicato sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008 e ss. mm. e ii. e all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ARTICOLO 13 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DI ANTICIPAZIONI, ACCONTI E SALDO

1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli disciplinati dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni previste dalle norme vigenti

2. Il pagamento di quanto previsto per le rate di acconto e saldo avverrà esclusivamente previa produzione di fattura con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

ART. 14 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto qualora la ditta abbia presentato richiesta in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., nonché dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii..
2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii..
3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 15 - VARIANTI E QUINTO D'OBLIGO

Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro nelle fattispecie previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. saranno valutate, con i prezzi di contratto. In carenza si procederà con le modalità di cui all'art. 8 del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» di cui al Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii..

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel singolo contratto applicativo.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di

lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 8 del Regolamento di cui al sopra citato D.M. n.49/2018.

ART. 16 - MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

I lavori di cui al presente accordo quadro sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 .

ART.17 - IMPEGNI IN BASE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Della Chiesa" stipulato il 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture della Sicilia, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL, il Signor _____ che interviene nella sua qualità di _____ dell'Operatore economico aggiudicatario, si impegna a comunicare tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, a questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

- a segnalare a questa Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative ai lavori in oggetto;

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; dichiara, inoltre, espressamente ed in modo solenne:

- di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara, che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese che hanno partecipato alla gara in forma singola o associata consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.

ART.18 - IMPEGNI SECONDO LE DIRETTIVE IN MATERIA DI STIPULA DI CONTRATTI

Il contraente (appaltatore) si impegna ed accetta espressamente ai sensi dell'art.1341 comma 2 c.c. di:

- a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazione assunte in conformità a quanto previsto sub a) e b) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt.1455 e 1456 c.c. attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

ART.19 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.
2. La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto qualora:
 - a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dal Codice delle Leggi Antimafia D.Lgs.159/2011 e ss. mm. e ii. ;
 - b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
 - c) si verifichi uno degli inadempimenti di cui all'articolo 9 del CSA;
 - d) in caso di subappalto qualificante venga individuato in fase di esecuzione dei lavori un subappaltatore diverso da quello indicato in sede di gara;
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ART.20 - RECESSO

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

4. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. In tal caso, si applica al singolo contratto applicativo quanto previsto all'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

ARTICOLO 21- IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso.
2. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, e degli ulteriori obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs.n. 101/2018 l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o GDPR), questa Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento:

- i dati forniti dall'appaltatore vengono raccolti e trattati da questa Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'affidamento dei lavori e, in particolare, ai fini della verifica dei requisiti generali e d'idoneità, nonché delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tale soggetto in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dall'appaltatore vengono acquisiti dal Committente ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dello stesso;
- tutti i dati acquisiti dal Committente potranno essere trattati anche per adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza, ai fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento:

- l'appaltatore è tenuto a fornire i dati al Committente, in ragione degli obblighi legali derivanti

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di affidare i lavori o procedere alla revoca dell'affidamento.

Natura dei dati trattati:

- i dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: 1) i dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto; b) dati relativi a condanne penali o a reati (c.d. giudiziari) di cui all'art. 10 del regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini dell'affidamento dell'incarico. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (c.d. dati sensibili), ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE.

Modalità di trattamento dei dati:

- il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Committente che cura l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano delle attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Committente in ordine all'affidamento dell'incarico ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o ai fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altrettanti concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2018;
- oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs n. 33/2012; nonché l'art. 20 del D.Lgs n. 36/2023 e ss. mm. e ii.), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.aspag.it, sezione "Trasparenza".
- i dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento degli obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati:

- il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potrebbero essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato:

- nell'ambito della fase dell'affidamento ed esecuzione dell'incarico, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato:

- per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal appaltatore al Committente;
- all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: a) ottenere in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; b) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: le finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; c) il diritto di chiedere e nel caso ottenere, la rettifica e ove possibile la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; d) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE;
- se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi l'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati:

- titolare del trattamento dei dati è il Commissario Straordinario dell'ASP di Agrigento, Dott. Mario Zappia, quale Committente, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati;
- qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dati.

Consenso al trattamento dei dati personali:

- acquisite le sopra riportate informazioni, con l'accettazione dell'incarico e la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari che lo riguardano;
- l'appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Committente per le finalità sopra descritte.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Si conviene che tutte le eventuali spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e

conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Agrigento.

ART. 25 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente, questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente contratto, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole, che continueranno ad esplicare piena efficacia.

LA STAZIONE APPALTANTE

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Dirigente Responsabile

ing. Alessandro Dinolfo

(firmato digitalmente)

L'APPALTATORE

Impresa _____

(firmato digitalmente)